



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 8 settembre 2021, n.120, recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile” (A.S. 2381)

Repertorio atti n. 142 /CU del 7 ottobre 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 7 ottobre 2021:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

VISTA la nota DAGL n. 10451 del 15 settembre 2021 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - ha trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 2 settembre 2021, ai fini del parere della Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che lo schema di decreto legge in oggetto è stato trasmesso, con nota n. 15433 del 16 settembre 2021, alle Regioni, agli Enti locali e a tutti i Ministeri competenti;

CONSIDERATO che è stata convocata una riunione tecnica per il 21 settembre 2021, durante la quale le Regioni e l'ANCI hanno presentato alcune proposte emendative trasmesse con successiva nota DAR 15754 del 22 settembre 2021;

CONSIDERATO che il 30 settembre 2021 si è tenuta una ulteriore riunione tecnica per esaminare le predette proposte emendative;

CONSIDERATO che:

- in data 1° ottobre 2021, le Regioni hanno inviato la nuova versione degli emendamenti condivisi con il Dipartimento della protezione civile, trasmessi alle amministrazioni interessate con nota DAR 16443 del 4 ottobre 2021;
- in data 4 ottobre 2021, l'ANCI ha inviato un documento contenente ulteriori emendamenti al provvedimento in oggetto, trasmessi a tutte le amministrazioni interessate con nota DAR 16509 del 5 ottobre 2021;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta nel corso della quale:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in esame condizionato all'accoglimento delle proposte emendative concordate con le amministrazioni centrali, contenute in un documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. A) e che la Regione Sardegna ha subordinato il parere favorevole all'accoglimento anche degli emendamenti (già contenuti nel richiamato allegato A) distinti dai numeri 1, 2 e 3 relativi agli articoli 5 e 7 del decreto legge in argomento;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. B). In particolare, ha chiesto di espungere dal decreto il riferimento alle attività di "prevenzione" dalla modifica dell'art. 423-bis del Codice penale che aggrava le pene;
- l'UPI, nell'esprimere parere favorevole, si è unito alle richieste dell'ANCI;

CONSIDERATO che il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, in relazione all'emendamento sulla gratuità delle eventuali convenzioni che possono essere stipulate con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con le Regioni e con i Comuni, ha espresso criticità sulla *“sostenibilità dal punto di vista economico e soprattutto con la sussistenza legata alle norme vigenti”* auspicando che si possano trovare delle soluzioni alternative;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 8 settembre 2021, n.120, recante *“Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”* (A.S. 2381), trasmesso con nota n. 10451 del 15 settembre 2021, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini

7/10/2021



21/160/CU04/C13

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO LEGGE 8 SETTEMBRE 2021, N.120, RECANTE “DISPOSIZIONI PER IL
CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E ALTRE MISURE URGENTI DI
PROTEZIONE CIVILE.” (S. 2381)”**

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata


La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative condivise con il Governo. Si allegano comunque tutte le ulteriori proposte emendative formulate, ma non condivise.

La Regione Sardegna subordina il parere favorevole anche all'accoglimento degli emendamenti distinti ai numeri 1, 2 e 3 relativi agli articoli 5 e 7 del decreto legge in epigrafe.

Roma, 7 ottobre 2021

Allegato

**EMENDAMENTI AL D.D.L. DI CONVERSIONE DEL D.L. 8 SETTEMBRE 2021, N. 120
RECANTE “DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E
ALTRE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”
CONDIVISI CON IL GOVERNO**



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 01

Emendamento


All'art. 1, comma 1, lettera b), le parole
“fissa, rotante o”

sono sostituite con le seguenti:

“fissa e rotante, e al connesso impiego di mezzi aerei”.

Relazione

Nel quadro normativo vigente è previsto solo il concorso aereo della flotta dello Stato, conseguentemente l'inclusione dei droni di proprietà delle Amministrazioni statali nel perimetro del Piano nazionale di cui all'art. 1 deve essere limitato agli apparecchi a pilotaggio remoto eventualmente da utilizzare in connessione con l'impiego dei mezzi ad ala fissa e rotante della flotta si Stato aib.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 02

Emendamento


All'art. 1, comma 1, lettera c) le parole
“di mezzi terrestri,”

sono-sostituite dalle parole

“di flotte aeree delle Regioni ed infrastrutture a loro supporto, di mezzi terrestri, attrezzature,
strumentazioni e dispositivi di protezione individuale,”

Relazione

Nello svolgimento della lotta attiva agli incendi boschivi sono necessarie flotte aeree regionali, le basi antincendi boschivi, mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale per il personale AIB



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 03


Emendamento

All'art. 1, comma 1, lettera d) le parole
“*alla lotta attiva*”

sono sostituite dalle parole
“*alle attività antincendi boschivi*”

Relazione

Le attività di formazione riguardano il complesso dei compiti che devono essere svolti nella previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi oltrechè negli interventi di salvaguardia e ripristino delle aree percorse dal fuoco.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021 , n. 120.

Emendamento n. 04

Emendamento

All'art. 1, comma 2:

- dopo le parole:
"Comitato tecnico"

è inserita la parola:

"paritetico"

- dopo le parole:

"Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati"

sono inserite le seguenti:

" , nel numero di nove rappresentanti delle Regioni e Province autonome e di tre rappresentanti dei Comuni, "

Relazione

Essendo gli incendi boschivi materia di competenza delle Regioni esercitata anche per il tramite dei Comuni è necessario che sia assicurata una composizione equilibrata e paritaria all'interno del Comitato tecnico: posto che sono 12 le rappresentanza statuali presenti, oltre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio che svolge le funzioni di coordinatore, in analogia ad altri tavoli di natura simile, viene proposta con un'articolazione della rappresentanza delle Regioni e degli enti locali suddivisa in $\frac{3}{4}$ in capo alle Regioni e Province autonome e $\frac{1}{4}$ in capo ai Comuni.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021 , n. 120.

Emendamento n. 05

Emendamento

All'art. 1, comma 2, dopo le parole


“Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi,”

sono inserite le seguenti

“, con funzioni consultive e in qualità di esperti, ”

Relazione

Si tratta di organismi dei quali il Comitato tecnico può avvalersi in funzione di loro conoscenze utili alle attività contemplate dalla norma in materia di incendi boschivi e va precisata la natura consultiva della funzione svolta, a supporto dell'attività del Comitato e non integrativa della sua composizione.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021 , n. 120.

Emendamento n. 06

Emendamento

All'art. 1, comma 4, dopo le parole
“*Piano nazionale speditivo*”

sono aggiunte le parole

“*previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,*”

conseguentemente dopo le parole “*10 ottobre 2021*” eliminare “*,*”.

Relazione

Occorre allinearsi con quanto previsto all'art.1, comma 3 del testo di legge dove si prevede che il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sia approvato previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Viene, altresì, precisato, che il termine del 10 ottobre 2021 è relativo alla ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 1 e non anche alla formale adozione del primo piano stralcio, atteso che tale adempimento non è tecnicamente realizzabile entro tale termine e che la volontà sottesa all'inserimento del predetto termine è far sì che anche il primo piano stralcio possa contare su eventuali risorse aggiuntive da individuare nell'ambito del disegno di legge di bilancio per l'anno 2022.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021 , n. 120.

Emendamento n. 07

Emendamento


All'art. 3, comma 1, eliminare "*tempestivamente*" e aggiungere dopo "*disponibili*" le seguenti parole "*al 1 aprile di ogni anno*"

Relazione

Viene precisato che i dati sull'aggiornamento annuale degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco vengono resi disponibili per la consultazione il 1 aprile di ogni anno.

Relazione

E' necessario precisare che la trasmissione dei dati, e non la mera disponibilità, avviene in modo contestuale a Regioni e Comuni, avviene a titolo gratuito e avviene su supporti digitali compatibili. La precisazione sull'azione di trasmissione è rappresentata e condivisa anche da ANCI.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021 , n. 120.


Emendamento n. 08

Emendamento

All'art. 3, comma 1, dopo "*disponibili*" aggiungere le parole "*a titolo gratuito*"

Relazione

Viene precisato che i dati sull'aggiornamento annuale degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco vengono resi disponibili a titolo gratuito.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 09

Emendamento

All'art. 3, comma 3, le parole:


"Gli elenchi"

Sono sostituite dalle seguenti:

"Con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Fino all'entrata in vigore delle predette normative regionali, gli elenchi".

Relazione

L'esercizio del potere sostitutivo, trattandosi di materia di competenza regionale, deve essere regolamentato con apposite normative regionali. La previsione automatica contenuta nell'originario comma 1 dell'art. 3 viene, quindi, prevista con la funzione di disposizione transitoria di natura cedevole.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 10


Emendamento

All'art. 4, comma 1, le parole
“*formale adozione*”

sono sostituite dalle parole
“*approvazione.*”

Relazione

Adeguamento del testo al termine corretto per quanto riguarda i Piani Regionali.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 11

Emendamento

All'art. 4, comma 1:

- le parole
“per essere esaminate dal”

sono sostituite dalle seguenti:

“ai fini della loro lettura sinottica da parte del”

- le parole
“può elaborare raccomandazioni finalizzate al”

sono sostituite dalle seguenti


“si esprime ai fini del”

- Infine è aggiunto il seguente periodo:

“Ai fini delle successive revisioni annuali dei piani regionali, le Regioni possono adeguare i propri piani sulla base di quanto espresso dal Comitato di cui all'art. 1, comma 2.”

Relazione

Le modifiche proposte rendono la disposizione coerente con la qualificazione regionale della materia, chiarendo che l'azione del Comitato è finalizzata ad una lettura integrata dei Piani regionali con l'obiettivo di favorire l'individuazione, la condivisione e la diffusione di buone pratiche nelle diverse tipologie di attività ivi previste. Viene espressamente previsto, infine, che le Regioni possano recepire quanto emerso dall'azione del Comitato tecnico nell'ambito dell'aggiornamento dei propri piani dell'anno successivo.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 12

Emendamento

All'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), le parole

“Per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile.”

sono sostituite dalle seguenti

“Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta.”

Relazione

Riprendendo la Direttiva del presidente del consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020 *“Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi”* viene utilizzata la definizione ivi prevista, denominando le zone interessate con la dicitura *“urbano-rurale”* attualmente diffusa in dottrina.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 13

Emendamento


All'art. 5, comma 1, lettera b), punto 2, le parole
“«, nonché di incendi di interfaccia urbano-rurale»,”

sono sostituite dalle seguenti

“«, nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale»,”

Relazione

In analogia dell'emendamento n. 12



ONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 14

Emendamento

All'art. 5, comma 1, lettera b), punto 3, le parole
“«, anche di incendi di interfaccia urbano-rurale»;

sono sostituite dalle seguenti
“«, anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale»;

Relazione

In analogia dell'emendamento n.12.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.


Emendamento n. 15

Emendamento

All'art. 5, comma 1, lettera c), punto 2, dopo le parole
"contro gli incendi boschivi." è aggiunto il seguente periodo "*Fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e prescrizioni eventualmente già definite in materia dai piani regionali di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353*".

Relazione

La nuova formulazione permette alle Regioni che stanno già applicando la tecnica del fuoco prescritto di continuare ad operare secondo le disposizioni previste dai propri Piani Regionali nelle more dell'entrata in vigore delle linee-guida.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 16

Emendamento

All'art. 5, comma 1, lettera e), punto 2, dopo le parole
“ *i comuni* ”

sono aggiunte le seguenti parole
“, *previa intesa delle Regioni,*”

Relazione

L'intesa con la Regione è necessaria in relazione al potere sostitutivo in carico alle Regioni, introdotto dal testo di legge.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 17


Emendamento

All'art. 5, comma 1, lettera e), punto 2, sono eliminate le seguenti parole

“La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell'incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di incendio”

Relazione

Non è oggettivamente possibile scorporare a posteriori, ovvero durante il rilievo del perimetro dell'incendio, le due superfici.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 18

Emendamento

All' art. 6, comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

“a bis) all'articolo 423-bis del codice penale, nel primo comma, dopo le parole “chiunque cagioni” sono inserite le seguenti “, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,”.

Relazione

La modifica circoscrive il delitto con maggiore chiarezza, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, escludendo le azioni di fuoco prescritto e controfuoco dalla definizione di incendio boschivo ai fini di quanto previsto dall'art. 423-bis del Codice penale.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 19

Emendamento

All'art. 7, comma 3,

- le parole
“rinnovo dei”

sono sostituite con le seguenti parole
“rinnovo o da nuovi contratti”

- le parole
“stipulati in attuazione di quanto previsto dal”

sono sostituite con le seguenti parole
“da stipulare nei limiti del riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari e delle autorizzazioni di spesa specificate nell'allegato al”

Relazione

La disposizione chiarisce meglio e precisa l'ambito attuativo, sia in ordine alle azioni che possono essere poste in essere, sia in ordine ai relativi limiti, prevedendo che la possibilità di stipulare anche nuovi contratti sia in ogni caso circoscritta all'elenco dei soggetti beneficiari (Dipartimento della Protezione civile, Regioni e Province autonome) e alle autorizzazioni di spesa per ciascuno di essi riportato nell'allegato al D.P.C.M. del 2 luglio 2021, in linea con la quantificazione ivi prevista.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 20


Emendamento

All'art. 7 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per gli addetti agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione incendi boschivi e in zone di interfaccia, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale un rappresentante delle Regioni.»»

Relazione

La norma contiene la previsione per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dell'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie florovivaistiche, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione incendi boschivi e di interfaccia, di stipulare contratti, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, per addetti agricoli e forestali con il contratto di diritto privato nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Al tavolo di contrattazione per il rinnovo del CCNL la parte datoriale è rappresentata da un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 21

Emendamento

Dopo l'art. 8, è aggiunto il seguente articolo

"Art. 8 bis.

Norme di salvaguardia


1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente decreto legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione."

Relazione

La norma prevede il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che nel DL non erano previsto.



**EMENDAMENTI AL D.D.L. DI CONVERSIONE DEL D.L. 8 SETTEMBRE 2021, N. 120
NON CONDIVISI CON IL GOVERNO**



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 01


Emendamento

All'art. 5, comma 1, lettera e) il punto 1) è sostituito dal seguente:

"1) al comma 1, il settimo periodo è sostituito dai seguenti: "È altresì vietata per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, la caccia. È inoltre vietato per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, il pascolo, salvo specifica autorizzazione concedibile dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, compatibilmente con la ricostituzione boschiva e per situazioni in cui ciò sia funzionale alla prevenzione del rischio di incendi. È altresì vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco"";

Relazione

La nuova formulazione del settimo periodo permette alle Regioni di evitare che il divieto decennale di pascolo nei boschi cagioni l'abbandono del territorio con gravi conseguenze, fra le quali l'aumento del carico del combustibile e la riduzione dei tempi di ritorno degli incendi successivi a quello dal quale è scaturito il vincolo.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 02

Emendamento


All'art. 5, sono aggiunti i seguenti commi 1 bis e 2 bis

"1 bis. all'articolo 149 comma 1, lettera c) del Dlgs. N. 42 del 22 gennaio 2004, dopo la parola "foreste" sono soppresse le parole "indicate dall'articolo 142, comma 1, lettera g)".

"2 bis. nell'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), al numero A20 è aggiunto il seguente periodo: " tagli e interventi antincendio, previsti e autorizzati in base all'art. 3 comma 3 lett. l) e all'art. 4 commi 2 e 2bis della legge 21 novembre 2000, n. 353;"".

Relazione

L'introduzione del comma prevede l'esenzione dell'autorizzazione paesaggistica per quanto riguarda gli interventi di prevenzione antincendi boschivi da realizzarsi nelle aree boscate.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 03

Emendamento

All'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

"4. Al comma 2 dell'articolo 32 [Allegato 25] Esenzioni e riduzioni, del D.lgs. 01/08/2003 n.259, le parole "La Regione Valle d'Aosta" sono sostituite dalle parole "Le Regioni Valle d'Aosta, Sardegna e Friuli Venezia Giulia".

Relazione

Si propone di inserire il suddetto comma per via della straordinaria necessità e urgenza di consolidare e rafforzare gli strumenti di coordinamento dell'azione dei diversi soggetti competenti in materia di incendi boschivi, al fine di assicurare la tempestiva attivazione di strumenti, mezzi e misure tecnologicamente avanzati, in considerazione sia di quanto disposto dall'articolo 1 comma 1 lettera a) del presente Decreto Legge, sia della conformazione del territorio della Sardegna e della conseguente difficoltà delle comunicazioni.

Si fa presente in proposito che vaste aree boscate nell'isola, risultano prive di copertura telefonica sia da rete fissa sia cellulare, e che pertanto la rete radio regionale è l'unico mezzo per la condivisione delle informazioni e per il coordinamento degli interventi di prevenzione e lotta attiva.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 04


Emendamento

All'art. 8, è aggiunto il seguente comma

3. Per la ricostituzione del fondo previsto all'art. 12 della legge 21 novembre 2000., n.353, lo Stato trasferisce alle Regioni e alle Province autonome la somma di euro 20 milioni per l'anno 2021 e 60 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tali somme possono essere utilizzate anche per dotare le Regioni e le Province autonome di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai."



Relazione

Per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla Legge 353/00 alle Regioni è ritenuta necessaria una previsione di adeguate e dedicate risorse finanziarie dallo Stato alle stesse Regioni.



27

7/10/2021



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**Ddl di conversione del decreto-legge 8 settembre 2021 , n. 120.
"Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di
protezione civile".**

AS 2381

1 / 1 / 2 2 /

Articolo 3.
(Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco)

All'art. 3, comma 1, eliminare la parola "tempestivamente" e aggiungere dopo "disponibili" le seguenti parole "al 1 aprile di ogni anno, dandone comunicazione agli Enti interessati".

Motivazione

Viene precisato che i dati sull'aggiornamento annuale degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco vengono resi disponibili per la consultazione il 1 aprile di ogni anno, così da avere certezza rispetto ai tempi necessari per l'azione amministrativa di aggiornamento/istituzione del Catasto delle aree percorse dal fuoco da parte dei Comuni. Si chiede anche di inserire la previsione di invio della comunicazione formale relativa alla disponibilità dei dati, azione che è necessaria per l'avvio del procedimento amministrativo.

Articolo 6.
(Modifiche al codice penale)


All'art. 6, comma 1, lettera b), dopo le parole "nell'ambito" sono eliminate le seguenti: "della prevenzione e".

Motivazione

La richiesta riguarda la necessità di espungere dal decreto il riferimento alle attività di "prevenzione" dalla modifica dell'Art. 423-bis del Codice penale. Appare sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione riferito alle responsabilità pubbliche, che già soggiacciono a precise sanzioni previste dalla normativa vigente per i casi di omissione o di colpa grave e per i quali l'interpretazione di questa norma potrebbe essere molto ampia e causare il proliferare di azioni penali ingiustificate nei confronti di funzionari pubblici.

Allo stato attuale l'art. 423-bis del C.P. stabilisce per chiunque cagioni un incendio su boschi, selve foreste, ecc. la reclusione da quattro a dieci anni. **Il decreto in parola prevede che la pena sia portata a "da sette a dodici anni"** quando il delitto è commesso con **abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione** e della lotta attiva contro gli incendi boschivi. È bene tenere presente che secondo quanto previsto dall'art. 4 della LEGGE 21 novembre 2000, n. 353, **fra le attività di prevenzione rientrano genericamente le "azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio"**, utilizzando "tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, nonché interventi colturali idonei a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.


Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni., e le competenze del Sindaco e del Comune sono definite dal Piano regionale di prevenzione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Evidente che nella fattispecie ricadono innumerevoli attività, che potrebbero includere anche lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi, che in alcuni casi, come in Liguria, Toscana, Lombardia competono in prima istanza ai Comuni.



Prevedere una grave pena detentiva in aggiunta al quadro sanzionatorio già presente per le responsabilità dei pubblici funzionari e soprattutto per omissioni indefinite e non codificate appare assolutamente irragionevole, privo di effetti di deterrenza e porterebbe soltanto come primo effetto il rifuggire di responsabilità da parte dei dirigenti/funzionari e lo scarico di responsabilità sui Sindaci. Questo a maggior ragione dei comuni di piccole dimensioni demografiche (oltre 70 per cento del totale dei Comuni), moltissimi localizzati su territori boschivi.



7/10/2021



*

**Ddl di conversione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120.
"Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di
protezione civile".**

AS 2381

Audizione 5 ottobre 2021

In Italia i boschi ricoprono oltre 9.800.000 ettari del territorio, pari a circa il 32% dell'intera superficie nazionale. Negli ultimi 20 anni gli incendi boschivi hanno distrutto circa 1.100.000 ettari di superficie boscata: un'estensione superiore a quella dell'Abruzzo.

La stagione 2021 è stata caratterizzata da una gravissima situazione rispetto all'eccezionale diffusione degli incendi boschivi, che hanno principalmente interessato le regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia. Dall'inizio del 2021 allo scorso agosto in Italia sono stati interessati da incendi oltre 140mila ettari boschi, l'*European Forest Fire Information System* (Effis) della Commissione europea riferisce che la superficie interessata dagli eventi 2021 è pari a quella interessata dagli incendi tra il 2008 e il 2017

Tale situazione ha mosso il Consiglio dei Ministri a deliberare lo stato di emergenza, per un periodo di 6 mesi e la successiva emanazione del DECRETO-LEGGE 8 settembre 2021, n. 120, recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", pubblicato in GU Serie Generale n.216 del 09-09-2021., norma che interviene su più livelli.

L'ANCI, che partecipa al Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore AIB istituito nel 2018 dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha evidenziato da subito le principali criticità del sistema, sottoponendo al Governo in sede di Conferenza Unificata alcune prime proposte di adeguamento delle norme, tenendo conto che **la legge quadro sugli incendi boschivi (legge n. 353 del 21 novembre 2000) affida alle Regioni la competenza** in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, mentre allo Stato attribuisce il concorso alle attività di spegnimento con i mezzi della flotta aerea antincendio di Stato. **Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni. Alle attribuzioni di competenze dovrebbero corrispondere le risorse necessarie ad assolvervi.**

È stata in primo luogo evidenziata la necessità di procedere con una attività di *debriefing* rispetto ai piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, previsione ora contenuta nell'art. 1, comma 3 del DL in esame¹. La ricognizione a dovrebbe essere finalizzata a disporre a livello nazionale del quadro complessivo della pianificazione regionale e comprenderne l'efficacia in termini di effetti prodotti sul territorio, con un contesto di dati riferiti in modo particolare a:

- previsioni economico-finanziarie;
- esigenze formative e la relativa programmazione;
- attività informative;
- operazioni di pulizia e manutenzione e interventi sostitutivi svolti rispetto ai proprietari inadempienti;
- contributi concessi a privati per operazioni di pulizia e manutenzione delle aree di loro competenza.

È stata segnalata anche al Governo la necessità di una valutazione rispetto agli eventi occorsi, specie in questa stagione che ha visto un drammatico aumento degli eventi, rispetto alle aree naturali protette e una verifica dell'adeguatezza degli accordi di programma sottoscritti fra regioni e VVF/ Comando unità forestali dell'arma dei Carabinieri ai sensi dell'art. 7, c. 3 lett. a) della legge n. 353/2000.

¹ Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché dei connessi adempimenti dei Comuni.



Rispetto alla segnalata mancata istituzione del Catasto o al suo aggiornamento è stato proposto al Governo di prevedere un meccanismo che assicuri certezza dell'avvio del procedimento attraverso la trasmissione dei dati ai Comuni da parte delle Regioni in merito alle aree percorse dal fuoco nell'anno precedente e poteri sostitutivi in capo alle Regioni. E in questo senso va la prima proposta emendativa presentata in sede di audizione. Sempre mentre in relazione ad un eventuale atto di indirizzo rispetto all'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile per il rischio incendi d'interfaccia è stata evidenziata l'opportunità di evitare il rischio di incontrare oggettive difficoltà di una applicazione di indirizzi complessi.

Apprezzabile la disposizione di cui all'art. 4 che prevede una dotazione - 100 milioni di euro spalmati in tre anni destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali per interventi volti a "prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato (...) tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni".

In effetti, mentre la Legge 353/2000 auspicava interventi di sostegno e partecipazione da parte dei cittadini e delle imprese nelle campagne anti incendio boschivo, tali misure non solo non risulta che siano mai state adottate dalle Regioni. Anzi, il rapporto diretto dei cittadini e la loro partecipazione attiva sembra addirittura scoraggiata in alcune regioni che affrontano il tema con eccessivo piglio burocratico. Un cittadino o una impresa ligure, ad esempio, che intende curare il bosco di competenza non solo non ha alcun contributo dalla regione ma gli viene richiesto di trasmettere preventivamente istanza di autorizzazione a regione Liguria con marca da bollo di 16,00 euro per ciascuna richiesta. **Bene quindi un Fondo nazionale che possa mettere al centro metodologie che possano facilitare il rapporto con i cittadini e bene che lo possano fare le istituzioni a loro più vicine come i Comuni**

È quindi stata riscontrata anche in sede tecnica di Conferenza Unificata rispetto alla stesura e alla conversione del decreto, una fattiva collaborazione con le Amministrazioni centrale e con le regioni rispetto alle proposte sulla conversione in legge del provvedimento.

Le proposte avanzate in sede parlamentare, limitate al numero di due, riguardano un aspetto amministrativo (art. 3) per perfezionare il meccanismo di aggiornamento/istituzione del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco sul quale interviene già positivamente il decreto legge in esame e un aspetto di rilevanza penale introdotto con l'art.6.

Appaiono di assoluto interesse per i comuni le modifiche introdotte con l'art. 3 per accelerare il processo di aggiornamento del catasto, in particolare laddove è indicato che gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni devono essere "resi tempestivamente disponibili" alle Regioni e ai Comuni interessati su supporto digitale e contestualmente pubblicati in un'apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali. Sul punto ANCI chiede con la prima proposta emendativa di precisare che i dati sull'aggiornamento annuale degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco vengano resi disponibili per la consultazione il 1 aprile di ogni anno, così da avere certezza rispetto ai tempi necessari per l'azione amministrativa di aggiornamento/istituzione del Catasto delle aree percorse dal fuoco da parte dei Comuni, inserendo altresì la previsione di invio della comunicazione formale relativa alla disponibilità dei dati, azione che è necessaria per l'avvio del procedimento amministrativo.



Sempre rispetto al Catasto, si ritiene positiva la nuova previsione introdotta dal decreto in parola e limitata ai nuovi soprassuoli rilevati, di applicare immediatamente in via provvisoria le misure previste dall'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 rispetto a divieti, prescrizioni e sanzioni², ciò fino all'aggiornamento del Catasto da parte dei Comuni interessati. Altrettanto condivisibile l'aver stabilito che qualora il Comune non provveda ad approvare nei termini previsti gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e le relative perimetrazioni (novanta giorni dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale), questi siano adottati in via sostitutiva dalle Regioni applicando i medesimi termini previsti dall'articolo 10, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Rispetto al **sistema sanzionatorio l'ANCI richiama fortemente l'attenzione del legislatore con la seconda proposta emendativa riferita all'art. 6**. La richiesta riguarda la **nessità di espungere dal decreto il riferimento alle attività di "prevenzione" dalla modifica dell'Art. 423-bis del Codice penale. Appare sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione riferito alle responsabilità pubbliche, che già soggiacciono a precise sanzioni previste dalla normativa vigente per i casi di omissione o di colpa grave** e per i quali l'interpretazione di questa norma potrebbe essere molto ampia e causare il proliferare di azioni penali ingiustificate nei confronti di funzionari pubblici. Allo stato attuale l'art. 423-bis del C.P. stabilisce per chiunque cagioni un incendio su boschi, selve, foreste, ecc. la reclusione da quattro a dieci anni. **Il decreto in parola prevede che la pena sia portata a "da sette a dodici anni"** quando il delitto è commesso con **abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione** e della lotta attiva contro gli incendi boschivi. È bene tenere presente che secondo quanto previsto dall'art. 4 della LEGGE 21 novembre 2000, n. 353, **fra le attività di prevenzione rientrano genericamente le "azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio"**, utilizzando "tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, nonché interventi colturali idonei a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni, le competenze del Sindaco e del Comune sono definite dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Evidente che nella fattispecie ricadono innumerevoli attività, che potrebbero includere anche lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi, che in alcuni casi, come in Liguria, Toscana, Lombardia competono in prima istanza ai Comuni. **Prevedere una grave pena detentiva in aggiunta al quadro sanzionatorio già presente per le responsabilità dei pubblici funzionari e soprattutto per omissioni indefinite e non codificate appare assolutamente irragionevole, privo di effetti di deterrenza e porterebbe soltanto come primo effetto il rifuggire di responsabilità da parte dei dirigenti/funzionari e lo scarico di responsabilità sui Sindaci.** Questo a maggior ragione dei comuni di piccole dimensioni demografiche (oltre 70 per cento del totale dei comuni), moltissimi localizzati su territori boschivi, nella maggior parte dei casi gli enti non hanno risorse e strumenti per adottare misure di prevenzione.

² legge quadro n. 353/2000 definisce divieti, prescrizioni e sanzioni in relazione alle aree boschive e ai pascoli e terreni i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo vincoli sulle zone interessate. Il comma 1 dell'articolo 10 dispone che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.



Preme, infine, in questa sede sottolineare quanto quello degli incendi sia un fenomeno complesso per il quale servono soluzioni capaci di intervenire su diversi fronti e coinvolgendo i diversi soggetti con lo scopo di favorire la partecipazione e la collaborazione fra enti, territori e cittadini. **La lotta agli incendi boschivi per troppo tempo si è concentrata sulle operazioni di spegnimento, è ormai evidente però la necessità di affiancarla con una efficace politica di prevenzione**, ma per intervenire in questo ambito **occorre personale qualificato e dotato di mezzi e attrezzature idonei. Serve soprattutto** - come richiamato anche in un recente rapporto Legambiente-SISES - **investire sul territorio, considerato che spesso si tratta di aree interne scarsamente popolate afferente al territorio di comuni di piccole dimensioni con poche risorse**; consentendo nelle aree a rischio incendi interventi di viabilità e infrastrutture di supporto alla lotta attiva, oltre alla manutenzione delle aree forestali, con il coinvolgimento delle comunità locali e la corretta informazione con lo scopo di arrivare ad un vero patto di solidarietà che leghi i portatori di interesse sociale, economico.

